


TE/P20110016441 - 24/10/2011



Spett. le
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle aste di importazione virtuale per l'anno 2012 di cui alla delibera ARG/elt 179/09

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.2 della delibera ARG/elt 179/09, si invia il Regolamento di cui in oggetto redatto in stretta conformità al Regolamento relativo all'anno 2011 e approvato con delibera ARG/elt 160/10.

Si coglie anche l'occasione per inviare gli schemi di contratto Terna-Shipper, Terna-soggetto selezionato già approvati con delibera ARG/elt 117/11 e modificati ai sensi della medesima delibera.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.


Luigi De Francisci

All. c.s.

Copia: DSC PEO FC SA SSL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ASTE DI IMPORTAZIONE VIRTUALE PER L'ANNO 2012 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ARG/ELT 179/09 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA

PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento"), predisposto da Terna ed approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 5 della delibera ARG/elt 179/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: la "delibera 179/09") ha per oggetto la disciplina delle procedure concorsuali che Terna, in base a tale delibera, è tenuta a svolgere su base annuale per la selezione dei soggetti che si impegnano a svolgere il servizio di importazione virtuale con riferimento all'anno 2012 (c.d. "shippers") e reca altresì lo schema di contratto di cui all'articolo 4.2 della medesima delibera (Allegato 3 al presente Regolamento).

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nelle delibere 179/09, n. 111/06 e nel Regolamento della piattaforma conti energia predisposto dal GME (di seguito "Regolamento PCE").

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori di mercato, come individuati dall'articolo 18.1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, vale a dire gli utenti del dispacciamento e i soggetti da questi delegati alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria disponibilità, (di seguito "Operatori di Mercato") abilitati ad operare nei mercati esteri di cui all'articolo 3.4 della delibera 179/09 per i quali richiedono di poter presentare offerta di servizio di importazione virtuale.

2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE

2.1 Contenuto delle richieste di partecipazione

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo presentano a Terna una richiesta di partecipazione alla procedura (di seguito: la "Richiesta"), redatta secondo il Modello allegato al presente Regolamento (Allegato 1) e contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) Indicazione del soggetto richiedente la partecipazione alla procedura (di seguito il "Richiedente") e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Regolamento con indicazione del Codice Identificativo dell'Operatore di

-
- Mercato fornito dal GME (codice operatore SDC) o del codice del contratto di dispacciamento in immissione (codice DI) o in prelievo (codice DP)
- b) dichiarazione attestante che il firmatario della Richiesta possiede la qualità di legale rappresentante dotato dei necessari poteri in relazione a quanto oggetto del presente Regolamento;
 - c) indicazione del riferimento con indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax cui TERNA può chiedere eventuali informazioni e chiarimenti nel corso della procedura;
 - d) certificato carichi pendenti per i Richiedenti persone fisiche o dichiarazione sostitutiva, ovvero per i Richiedenti persone giuridiche certificato iscrizione alla Camera di Commercio recante nulla osta antimafia di data non anteriore a sei mesi o dichiarazione sostitutiva;
 - e) dichiarazione sostitutiva del Richiedente che attesti di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni: a) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, b) pendenza in capo al legale rappresentante di procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 legge 1423/1956 nonché sussistenza di sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpc per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ex art. 45 Dir. CE 2004/18, salvo il caso di riabilitazione ex art. 178 cp ed estinzione del reato ex art. 445, 2° comma del cpp;
 - f) dichiarazione attestante la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al D.Lgs.n. 490/94;
 - g) dichiarazione attestante l'integrale ed incondizionata accettazione del presente Regolamento e dei suoi allegati.

Terna si riserva la facoltà di verificare il possesso dei suddetti requisiti.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere rese dal Richiedente in forma cartacea utilizzando il modello Allegato 1 e in particolare le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del presente paragrafo dovranno essere rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR 445/2000 e, quindi, recare la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione è necessario che il Richiedente sia abilitato ad operare sul portale internet dedicato <https://procedure.terna.it/shipper>.

A tal fine qualora il Richiedente abbia già partecipato ad una delle precedenti aste di importazione virtuale relative rispettivamente agli anni 2010 e 2011 sarà automaticamente abilitato con le

credenziali già utilizzate; altrimenti dovrà inoltrare a Terna una comunicazione via fax con la quale chiede l'accesso alla procedura informatica per partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente Regolamento. La comunicazione dovrà essere inviata al seguente numero di fax (06 8165 5810) entro e non oltre le ore 16:00 del gg/mm/2011, utilizzando il modello allegato (Allegato 2)

In quest'ultimo caso, a seguito della ricezione da parte di TERNA della comunicazione via fax, il Richiedente sarà abilitato all'accesso al portale internet dedicato <https://procedure.terna.it/shipper> utilizzando le credenziali già in suo possesso per l'accesso alle procedure Terna.

Si precisa che la documentazione cartacea presentata ai fini della procedura di selezione di cui al presente Avviso sarà ritenuta valida anche con riferimento ad eventuali ulteriori procedure di selezione aventi ad oggetto l'importazione virtuale che Terna dovesse svolgere con riferimento all'anno 2012. In tali casi, pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure di selezione, il Richiedente dovrà esclusivamente presentare le proprie offerte utilizzando il portale internet dedicato.

2.2 Modalità di presentazione delle Richieste

Le singole Richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri e complete delle informazioni di cui al presente Regolamento, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

TERNA S.p.A.
Viale E. Galbani 70
00156 ROMA

a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 16:00 di gg/mm/2011

Per la data di ricezione della richiesta fa fede esclusivamente il protocollo di arrivo di TERNA.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto Richiedente e riportata la seguente dicitura:

“*TERNA SpA*

Richiesta per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione del servizio di importazione virtuale per l'anno 2012 ai sensi della delibera 179/09 ”.

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle Richieste sono totalmente a carico del Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto da TERNA.

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

TERNA nell'esaminare, in sedute riservate, le Richieste seguirà i seguenti criteri:

- si atterrà al criterio della massima partecipazione, nel rispetto comunque del principio di parità di trattamento, e al principio della conservazione della Richiesta per la parte accettabile richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti al Richiedente, per la parte non accettabile. Pertanto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo
 - o considererà irricevibili le Richieste pervenute dopo il termine indicato
 - o nel caso di errori materiali relativi ai plichi (errato riferimento alle date di pubblicazione del Regolamento o delle delibere richiamate, ecc.) le stesse saranno comunque ritenute ammissibili purché sia desumibile la volontà del Richiedente;
- considererà inammissibili le Richieste:
 - o che presentano carenze tali da non consentire di risalire alla volontà del Richiedente;
 - o di soggetti che risultino privi dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
 - o che non contengano anche una sola delle dichiarazioni espressamente previste nel presente Regolamento.

TERNA secondo i succitati criteri :

1. considererà irricevibili le Richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate;
2. procederà, ove eccezionalmente necessario, a chiedere chiarimenti ai Richiedenti tramite e-mail o fax per tutto il tempo di espletamento della procedura; le risposte ai chiarimenti dovranno pervenire a TERNA agli indirizzi e-mail o ai numeri di fax, indicati nella richiesta di chiarimenti, secondo la tempistica indicata nella stessa;
3. procederà ad abilitare i Richiedenti ammessi alla procedura per l'assegnazione del servizio di importazione virtuale, alla presentazione delle offerte per l'assegnazione del servizio secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 4;
4. procederà, entro il gg/mm/2011 , ad assegnare il servizio di importazione virtuale per l'anno 2012 secondo le modalità riportate al successivo paragrafo.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Le aste verranno gestite in modo automatico per mezzo di un'apposita procedura informatica disponibile sul sito di TERNA <https://procedure.terna.it/shipper>. L'accesso alla procedura informatica è consentito con l'utilizzo di user-id e password già in possesso per l'accesso al portale internet dedicato ai sensi del paragrafo 2.1 del presente Regolamento.

Le comunicazioni tra TERNA e gli operatori Richiedenti (presentazione delle offerte da parte degli operatori Richiedenti e comunicazione dei risultati da parte di TERNA) avverranno via web, per mezzo del portale ad accesso riservato e protetto a garanzia della riservatezza dei dati.

I quantitativi disponibili per ciascun mercato estero verranno pubblicati da Terna entro il gg/mm/2011 , al fine di consentire agli operatori di inserire le proprie offerte secondo di seguito indicato.

I Richiedenti che abbiano inoltrato valida Richiesta di partecipazione ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2 del presente Regolamento, e che, quindi, sono stati ammessi alla procedura per l'assegnazione del servizio di importazione virtuale, saranno automaticamente abilitati da TERNA a presentare una o più offerte.

Le offerte sono caratterizzate, ciascuna, da una coppia prezzo-quantità, per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui all'art. 3.4 della delibera 179/09 per i quali il Richiedente intende presentare offerta; dove:

- a) la quantità rappresenta l'energia che il Richiedente si impegna a rendere disponibile espressa in termini di potenza (MW interi) costante per tutte le ore dell'anno sulla PCE ai soggetti selezionati indicati da Terna a fronte della consegna di equivalenti quantitativi nel mercato estero;
- b) il prezzo rappresenta il corrispettivo richiesto per ogni MWh oggetto del servizio di importazione virtuale (in termini di €/MWh con due cifre decimali).

E' consentita la presentazione di offerte multiple per ciascun Richiedente per un numero non superiore a 10 per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri. Si precisa che sarà possibile presentare offerte solo per i mercati di Paesi esteri per i quali siano pervenute a Terna richieste per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero da parte dei soggetti selezionati per il finanziamento di interconnector ai sensi dell'articolo 3.1 della delibera 179/09.

Si precisa che le offerte si intendono ferme ed irrevocabili fino alla sottoscrizione del contratto di cui al successivo paragrafo 5 del presente Regolamento.

Le offerte dovranno essere presentate dal Richiedente dalle ore 11.00 alle ore 12.30 del gg/mm/2011.

Per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui all'articolo 3.4 della delibera 179/09 Terna procederà alla selezione dei soggetti partecipanti alla procedura ed all'attribuzione delle relative quantità sulla base dei prezzi corrispondenti a ciascuna offerta, ordinati in ordine crescente sino al raggiungimento della quantità complessivamente domandata da Terna per ciascuno dei mercati di

cui sopra. Terna si riserva a tal fine di procedere anche ad accettare le offerte presentate per quantità parziali.

Qualora la quantità offerta dai Richiedenti dovesse risultare inferiore alla quantità domandata da Terna, Terna procederà alla selezione delle offerte pervenute e a segnalare all'Autorità l'assegnazione parziale fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.

Il prezzo di assegnazione del servizio di importazione virtuale sarà pari a quello offerto dal Richiedente.

Qualora il raggiungimento della quantità complessivamente domandata da Terna sia ottenibile attraverso l'accettazione anche parziale di due o più offerte caratterizzate dal medesimo prezzo, Terna procede al sorteggio.

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI

Ciascun soggetto risultato aggiudicatario del servizio di importazione virtuale è tenuto a sottoscrivere il contratto per la disciplina del servizio di importazione virtuale allegato al presente Regolamento (Allegato 3) e ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi contenute, compresa la prestazione di idonea garanzia finanziaria.

Terna, in esito alla assegnazione, comunicherà a ciascun soggetto risultato aggiudicatario del servizio di importazione virtuale il dettaglio delle proprie offerte accettate per ciascun mercato dei Paesi esteri fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8 del presente Regolamento.

Con successiva comunicazione e comunque entro il giorno successivo a quello di assegnazione, Terna indicherà a ciascun aggiudicatario il nominativo dei soggetti selezionati per il finanziamento di interconnector a cui è associato e i corrispondenti quantitativi oggetto di importazione virtuale tenendo conto delle preferenze espresse dai soggetti selezionati e con l'obiettivo di minimizzare le transazioni.

A tal fine, il soggetto assegnatario si impegna sin d'ora ad inviare a Terna il contratto che disciplina il servizio di importazione virtuale, debitamente sottoscritto, entro e non oltre 20 giorni dall'aggiudicazione a pena di decadenza dal diritto oggetto di aggiudicazione.

6. COMUNICAZIONI

Al termine della procedura TERNA pubblicherà sul proprio sito web www.terna.it l'elenco dei nominativi dei soggetti aggiudicatari e le quantità assegnate a ciascuno shipper per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri.

7. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Richiedenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

8. PRECISAZIONI FINALI

Terna segnalerà all'Autorità eventuali irregolarità e/o anomalie che dovessero riscontrarsi nella procedura di selezione di cui al presente Regolamento.

Schema di contratto per il servizio di importazione virtuale ai sensi dell'art. 4.2 della delibera ARG/elt 179/09 e successive modifiche

tra

Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma viale Egidio Galbani 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 rappresentata da in qualità di....., (di seguito denominata "TERNA")


e

Società..... con sede legale in via.....,Partita IVA e Codice Fiscale Codice operatore di Mercato (codice SDC).....rappresentata da, in qualità di(di seguito denominata "Shipper")

di seguito nel loro insieme denominate anche "Parti" e, singolarmente, "Parte".

Premesso che

- Terna ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 21 luglio 2009 n.99 (di seguito denominata "Legge. n. 99/09") e del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 Legge n. 41/10 (di seguito denominato "Legge n.41/10"), ha organizzato le procedure concorsuali in esito alla quale sono stati selezionati i soggetti finanziatori di nuovi interconnector (di seguito: i "soggetti selezionati");
- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della Legge. n. 99/09, ha emanato la deliberazione ARG/elt 179/09 (di seguito denominata: "delibera 179/09"), al fine di disciplinare *"misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati"*;
- la delibera 179/09 prevede altresì, all'articolo 5, che Terna organizzi le aste per l'importazione virtuale sulla base di un apposito Regolamento approvato dall'Autorità e che i soggetti individuati in base a tali aste (*Shipper*) siano tenuti a stipulare il contratto per il servizio di importazione virtuale di cui al comma 4.2 della medesima delibera;
- la delibera ARG/elt 59/11 ha dettato specifiche disposizioni in tema di garanzie che devono essere prestate a Terna con riferimento alle misure di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge n. 99/09, prevedendo che Terna modifichi conseguentemente gli schemi di contratti di cui agli art. 3.2 e 4.2 della delibera 179/09;

		
		Pagina: 2

- Terna ha predisposto il Regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale recante altresì gli schemi di contratto di cui all'art. 3.2 e all'art. 4.2 della delibera 179/09 e lo stesso è stato approvato dall'Autorità;
- in esito all'approvazione dell'Autorità in data, Terna ha pubblicato il Regolamento;
- in data si è svolta l'asta per l'importazione virtuale per il periodo e lo Shipper è risultato assegnatario in base a tale procedura;
- lo Shipper dà atto che può operare sulla piattaforma conti energia del GME (di seguito: "PCE") avendo assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti nel Regolamento PCE predisposto dal GME e sui mercati esteri per i quali è risultato assegnatario del servizio di importazione virtuale;


si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

- 1.1. Allegato 1 "Codici di abbinamento": tale allegato indica, per ciascuna transazione, il mercato estero, la quantità di energia oggetto di importazione virtuale, il soggetto selezionato ed i codici alfanumerici previsti dal Regolamento PCE, definiti da Terna e comunicati allo Shipper ed ai soggetti selezionati ai fini della reciproca identificazione delle transazioni. Ogni codice alfanumerico è riferito ad una combinazione univoca di mercato estero, quantità di energia oggetto di importazione virtuale, Shipper, soggetto selezionato/soggetto delegato e rispettivi codici Operatore di Mercato forniti dal GME (codice SDC).
- 1.2. Allegato 2 "Corrispettivi unitari, quantità in esito alle aste e mercati esteri di riferimento" contenente i corrispettivi in €/MWh che Terna riconosce allo Shipper per ciascuna delle offerte dallo stesso presentate e accettate in esito alle aste per l'importazione virtuale per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui al comma 3.4 della delibera 179/09 in cui lo Shipper risulti essere assegnatario, le quantità in esito alle aste, nonché le borse di riferimento per la determinazione dei prezzi esteri.
- 1.3. Allegato 3 schema di garanzia di cui all'articolo 8.

			
			Pagina: 3

Articolo 2 Definizioni


Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella delibera 179/09, nella delibera 111/06 e nel Regolamento PCE.

Articolo 3 Oggetto del contratto

Il presente contratto definisce le modalità e le condizioni in base alle quali lo Shipper presta a Terna il servizio di importazione virtuale per il periodo con riferimento ai mercati esteri e per i quantitativi definiti nell'Allegato 2.


Articolo 4 Diritti e obblighi dello Shipper

- 4.1 Lo Shipper si impegna ad osservare ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 179/09 e successive modifiche.
- 4.2 Lo Shipper si impegna a rendere disponibile sulla PCE, al/ai soggetto/i indicato/i da Terna, la quantità, costante in tutte le ore dell'anno, di energia elettrica secondo quanto riportato in Allegato 1, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5.4.
- 4.3 Per l'ottemperanza all'obbligo di cui al precedente comma 4.2, lo Shipper è tenuto a registrare con riferimento al giorno di flusso D, per ogni codice di abbinamento indicato nell'Allegato 1, con un anticipo di 4 giorni dal suddetto giorno D sul proprio conto energia in immissione o in prelievo transazioni di vendita a termine, utilizzando tutte le informazioni associate al suddetto codice di abbinamento e indicando come termine entro il quale la transazione di vendita deve essere accettata dal/i soggetto/i selezionato/i il giorno D-3 .
- 4.4 Nei casi in cui lo Shipper abbia adempiuto ai propri obblighi di consegna secondo quanto indicato al precedente comma 4.3, lo stesso ha titolo a ricevere in consegna da parte del/i soggetto/i selezionato/i sui mercati esteri la quantità di energia elettrica secondo quanto indicato nell'Allegato 1, accettando le relative modalità e termini pubblicati sul sito internet di Terna.
- 4.5 Lo Shipper è tenuto a segnalare a Terna, entro il giorno successivo al giorno di flusso in cui si è verificata la mancata consegna nel mercato estero da parte del/i soggetto/i selezionato/i cui è associato, l'eventuale mancata consegna dell'energia elettrica da parte del/i soggetto/i selezionato/i cui è associato. In assenza di segnalazioni nel termine sopra indicato, la consegna da parte del/i soggetto/i selezionato/i si ritiene effettuata validamente.

			
			Pagina: 4

Articolo 5 Obblighi e facoltà in capo a Terna

- 5.1. Terna si impegna a riconoscere allo Shipper, con cadenza mensile, i corrispettivi di cui all'articolo 6 determinati in esito alle aste per l'importazione virtuale con le modalità e tempistiche per la fatturazione e regolazione dei pagamenti previste nell'articolo 7.
- 5.2. Terna si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione delle transazioni in vendita sulla PCE in capo allo Shipper nonché di verificare l'eventuale mancata consegna dell'energia elettrica da parte del/i soggetto/i selezionato/i sulla base delle segnalazioni di cui al precedente articolo 4.5.
- 5.3. Nel caso in cui Terna verifichi la mancata consegna dell'energia sui mercati esteri da parte del/i soggetto/i selezionato/i a fronte delle registrazioni effettuate sulla PCE da parte dello Shipper, con esclusivo riferimento alle consegne, strettamente necessarie ad assolvere ai corrispondenti obblighi contrattuali, effettuate dallo Shipper antecedentemente alla comunicazione di Terna di cui al successivo comma e comunque relative ad un periodo non superiore ai 10 giorni a far data dal primo giorno per il quale è stata verificata la mancata consegna all'estero da parte del soggetto selezionato ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 4.5, Terna riconosce allo Shipper, oltre al corrispettivo di cui al successivo articolo 6, un importo pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica registrata sulla PCE e non consegnata sul mercato estero di cui sopra e la media dei prezzi orari di acquisto dell'energia sul mercato estero interessato (come indicato nell'Allegato 2) rilevata in tale periodo ponderata per le quantità non consegnate nelle diverse ore.
- 5.4. Nei casi in cui Terna, anche in seguito al venir meno del titolo ad avvalersi dell'importazione virtuale da parte di uno o più dei soggetti selezionati associati allo Shipper, accerti – anche a valle delle segnalazioni di cui al precedente articolo 4.5- che non vi sarà la consegna dell'energia sui mercati esteri da parte di uno o più dei soggetti selezionati, ne dà pronta comunicazione allo Shipper indicando anche le quantità ed i periodi successivi nei quali lo Shipper non è tenuto ad effettuare le registrazioni sulla PCE. In tal caso con riferimento ai periodi e alle quantità per cui, sulla base di quanto comunicato da Terna, lo Shipper non è tenuto ad effettuare le registrazioni sulla PCE, Terna:
- riconosce allo Shipper il corrispettivo di cui al successivo articolo 6 e
 - riconosce allo Shipper, se negativo (o riceve dallo Shipper, se positivo), un importo pari, per ciascuna ora, al prodotto tra la quantità di energia elettrica oggetto della comunicazione di Terna e la differenza tra il PUN e il prezzo orario di acquisto dell'energia sul mercato estero interessato (come indicato nell'Allegato 2).
- 5.5. Nei casi di cui al precedente comma 5.4, in alternativa a quanto previsto al medesimo articolo, è fatta salva la facoltà per le Parti di prevedere che Terna riconosca allo Shipper esclusivamente un corrispettivo appositamente determinato dall'Autorità.


			
			Pagina: 5

Articolo 6 Corrispettivi

- 6.1 I corrispettivi in €/MWh che Terna riconosce allo Shipper sono pari a quanto indicato nell'Allegato 2, per ciascuna delle offerte dallo stesso presentate e accettate in esito alle aste per l'importazione virtuale e per ciascuno dei mercati dei Paesi esteri di cui al comma 3.4 della delibera 179/09 in cui lo Shipper risulti essere assegnatario.
- 6.2 Tali corrispettivi saranno applicati all'energia che lo Shipper ha effettivamente registrato sulla PCE come transazione in vendita nel mese precedente quello di fatturazione, ad eccezione dei casi in cui lo Shipper non è tenuto ad effettuare le registrazioni sulla PCE ai sensi del precedente articolo 5.3. In tali casi, i corrispettivi di cui al comma precedente saranno applicati all'energia oggetto dell'obbligo di registrazione sulla PCE ai sensi del precedente articolo 4.3.

Articolo 7 Fatturazione e pagamenti

- 7.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui al presente contratto è mensile.
- 7.2 Terna entro il giorno 10 del mese M+1 comunica allo Shipper i dati necessari per la quantificazione dei corrispettivi del mese di riferimento.
- 7.3 Lo Shipper è tenuto a notificare a TERNA, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
- 7.4 TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni causati dalla mancata o inesatta comunicazione da parte dello Shipper delle variazioni di cui al comma precedente.
- 7.5 Potranno essere emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito alle contestazioni di cui al successivo Articolo 10.
- 7.6 Il termine di scadenza delle fatture "Data di Pagamento" relative ai corrispettivi di cui al presente articolo è fissato all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. TERNA provvede al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura.

		
		Pagina: 6

- 7.7 Le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di "esito invio" rilasciato dai sistemi di inoltro.
- 7.8 E' fatto divieto allo Shipper di cedere crediti nascenti dal presente contratto e di procedere a compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.
- 7.9 Le condizioni di regolazione della fatturazione e dei pagamenti stabilite ai commi precedenti sono analogamente applicabili nel caso previsto dall'articolo 5.4, secondo alinea, qualora Terna riceva dallo Shipper un importo positivo.

Articolo 8 Garanzie


- 8.1 Lo Shipper è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia nella forma di fideiussione bancaria a prima richiesta, redatta in conformità al modello allegato (Allegato 3), a copertura della effettiva prestazione del servizio di importazione virtuale di cui al presente contratto, per un importo pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica che lo stesso è tenuto a consegnare in 10 giorni e un prezzo pari alla media, dell'ultimo semestre disponibile al momento della stipula del presente contratto, del prezzo di acquisto dell'energia nel mercato elettrico italiano (PUN).
- 8.2 Nel caso in cui la media dell'ultimo semestre disponibile del PUN presenti una variazione di almeno il 15% rispetto alla media utilizzata per l'ultima definizione dell'ammontare della garanzia, Terna chiederà allo Shipper un adeguamento della garanzia sulla base del PUN registrato nell'ultimo semestre disponibile.
- 8.3 Ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo 5.3 e 5.5, nel caso in cui lo Shipper non adempia agli obblighi di consegna sulla PCE dell'energia, Terna escute la garanzia per un importo pari al prodotto per ciascuna ora tra la quantità di energia elettrica non resa disponibile sulla PCE e il PUN.
- 8.4 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA, per inadempimento, e nel caso di cui al comma 8.2 lo Shipper si impegna a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.
- 8.5 La fideiussione dovrà avere durata almeno fino al 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza del contratto, di cui al successivo articolo 13, e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto.

Articolo 9 Limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 9.1 TERNA è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 9.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

Articolo 10 Reclami e decadenze

- 10.1 Lo Shipper, qualora intenda contestare l'ammontare dei corrispettivi comunicati da TERNA, presenta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista all'art.7.2, pena la decadenza dal diritto.
- 10.2 TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione allo Shipper dell'esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto della contestazione.
- 10.3 In caso di mancata contestazione negli indicati termini, lo Shipper decade dal diritto di proporre contestazione e i corrispettivi riconosciuti si intendono accettati.
- 10.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, lo Shipper comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dal giorno in cui lo Shipper ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.
- 10.5 TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione allo Shipper dell'esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto del reclamo.
- 10.6 Lo Shipper non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito. Nel caso in cui lo Shipper dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l'esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun

			
			Pagina: 8

modo responsabile per tutti gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.

Articolo 11 Risoluzione

11.1 TERNA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte dello Shipper, degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente contratto, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

In tali casi, la risoluzione ha luogo previo invio da parte di TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l'indicazione del termine decorso il quale il contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso che lo Shipper può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e che, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.


11.2 Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto entro 15 (quindici) giorni lavorativi;
- nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita.

11.3 Resta fermo il diritto di Terna di richiedere in caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 11.1 e 11.2 dello Shipper il rimborso integrale delle spese sostenute e l'integrale risarcimento dei danni subiti.

11.4 Le Parti hanno facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui venga meno il titolo ad avvalersi dell'importazione virtuale da parte dei soggetti selezionati cui lo Shipper è associato. Qualora le Parti si avvalgano di tale facoltà:

- si applica quanto previsto al precedente articolo 5, comma 5.3, con riferimento ai periodi per cui lo Shipper abbia già proceduto ad effettuare le registrazioni sulla PCE e con riferimento alle

			
			Pagina: 9

- consegne effettuate antecedentemente alla comunicazione di Terna di cui al precedente comma 5.4;
- con riferimento agli altri periodi, lo Shipper ha diritto a ricevere il medesimo corrispettivo di cui all'articolo 5.5.

Articolo 12
Clausole generali

12.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

12.2 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8165 5810, indirizzo e mail interconnector@terna.it;
- , Via/Piazza..... n. ... - n. fax.....indirizzo e- mail.....;

12.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156Roma;
- , Via/Piazza n. ,

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario.

12.4 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico dello Shipper.

Articolo 13
Durata e decorrenza del contratto

15.1 Il presente contratto ha decorrenza dal e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

			
			Pagina: 10

Articolo 14 Riservatezza

Lo Shipper, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a TERNA il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenuti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

Articolo 15 D. Lgs. 231/2001

Lo Shipper prende atto che Terna, nella conduzione dei rispettivi affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso il seguente indirizzo internet: www.terna.it. L'Aggiudicatario prende atto che Terna ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso il seguente indirizzo internet: www.terna.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero.

Articolo 16 Foro competente


Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità, nel Regolamento PCE e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 18 Perfezionamento del Contratto

			
			Pagina: 11

Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dello Shipper ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato allo Shipper.

Qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.

Roma, li

TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

.....

Lo Shipper

.....

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Lo Shipper dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

art. 4 (Diritti e obblighi dello Shipper); art. 5 (Obblighi e facoltà in capo a Terna); art. 6 (Corrispettivi); art. 7(fatturazione e pagamenti); art. 8 (garanzie); art. 9 (limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); art. 10 (reclami e decadenze); art. 11 (risoluzione); art. 16 (Foro competente)

Lo Shipper

.....

Schema di contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell' articolo 3.2 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 179/09 come successivamente modificata

tra

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma viale Egidio Galbani 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 rappresentata da in qualità di....., (di seguito denominata "TERNA")


e

Società..... con sede legale in via.....,Partita IVA e Codice Fiscale[eventuale] Codice Operatore di Mercato SDC rappresentata da, in qualità di(di seguito denominata "Soggetto selezionato")

di seguito nel loro insieme denominate anche "Parti" e, singolarmente, " Parte".

Premesso che

- a) Terna ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 21 luglio 2009 n.99 (di seguito denominata "Legge. n. 99/09") e del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 Legge n. 41/10 (di seguito denominato "Legge n.41/10"), ha organizzato le procedure concorsuali in esito alla quale sono stati selezionati i soggetti finanziatori di nuovi interconnector (di seguito: "i soggetti selezionati");
- b) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della Legge. n. 99/09, ha emanato la deliberazione ARG/elt 179/09 al fine di disciplinare *"misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati"*;
- c) in base all'articolo 3.2 della delibera ARG/elt 179/09 come modificata dalla delibera ARG/elt 51/10, dalla delibera ARG/elt 65/10 e dalla delibera ARG/elt 121/10 (di seguito "delibera 179/09"), i soggetti selezionati che intendono avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero sono tenuti a presentare, nei termini indicati da TERNA, esplicita richiesta e in tal caso sono tenuti a stipulare con TERNA un contratto che disciplina tra l'altro i corrispettivi per l'interconnessione virtuale dovuti a TERNA;

			
			Pagina: 2

- d) il Soggetto selezionato è titolare diMW di quote di finanziamento di interconnector e lo stesso ha fatto richiesta di avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento con l'estero di cui all'articolo 3.1 della delibera 179/09, indicando la quantità di energia costante in tutte le ore dell'anno per la quale ha richiesto il servizio di importazione virtuale e il mercato del Paese estero nel quale si impegna a rendere disponibile agli shipper tale quantità;
- e) il Soggetto Selezionato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 3/10
- f) con la delibera ARG/elt 59/11 l'Autorità ha dettato specifiche disposizioni in tema di garanzie che devono essere prestate a Terna con riferimento alle misure di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge n. 99/09, prevedendo che Terna modifichi conseguentemente gli schemi di contratti di cui agli art. 3.2 e 4.2 della delibera 179/09;
- g) [Eventuale] Il Soggetto selezionato delega, attraverso il modello ivi allegato (Allegato 5) ad un soggetto terzo, in possesso del requisito di operatore di mercato ai sensi dell'articolo 18.1 della delibera 111/06 l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4.5;
- h) [Eventuale] Il Soggetto selezionato delega, attraverso il modello ivi allegato (Allegato 5) ad un soggetto terzo, in possesso del requisito di operatore abilitato ad operare nel mercato del Paese estero scelto, l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4.2;


si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

- 1.1. Allegato 1 "Oggetto della richiesta di importazione virtuale" contenente l'indicazione della quantità di energia elettrica costante in tutte le ore dell'anno oggetto di contratti di approvvigionamento all'estero, il mercato del Paese estero scelto tra quelli indicati nell'articolo 3.4 della delibera 179/09, in cui il Soggetto selezionato si impegna a rendere disponibile tali quantità agli shippers a cui è associato, nonché le borse elettriche di riferimento.
- 1.2. Allegato 2 "Corrispettivi e capacità per l'interconnessione virtuale" contenente i corrispettivi in €/MW/anno relativi alle frontiere su cui il Soggetto selezionato è titolare di quote di finanziamento e le relative capacità, espresse in MW.

		
		Pagina: 3

- 1.3. Allegato 3 “Codici di abbinamento”; tale allegato indica, per ciascuna transazione, il mercato estero, la quantità di energia oggetto di importazione virtuale, lo shipper ed i codici alfanumerici previsti dal Regolamento PCE, definiti da TERNA e comunicati al Soggetto selezionato ed agli shipper ai fini della reciproca identificazione delle transazioni. Ogni codice alfanumerico è riferito ad una combinazione univoca di mercato estero, quantità di energia oggetto di importazione virtuale, shipper, Soggetto selezionato/soggetto delegato e rispettivi codici Operatore di Mercato forniti dal GME (codice SDC).
- 1.4. Allegato 4 “Schema di garanzia” di cui all’articolo 8.
- 1.5. Allegato 5 “Schema di delega”.

Articolo 2 Definizioni


Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella delibera 179/09, nella delibera 111/06 e nel Regolamento PCE.

Articolo 3 Oggetto del contratto

Il presente contratto definisce le modalità e le condizioni per la gestione delle misure per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento con l’estero a partire dal e fino alla data di entrata in esercizio dell’ultimo interconnector per il quale il soggetto è stato selezionato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 4 Diritti e obblighi del Soggetto selezionato

- 4.1 Il Soggetto selezionato si impegna ad osservare ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 179/09.
- 4.2 Per ogni codice di abbinamento indicato nell’Allegato 3, il Soggetto selezionato è tenuto a rendere disponibile agli shipper a cui è associato, nel mercato del Paese estero scelto secondo modalità e termini pubblicati sul sito internet di Terna , la quantità di energia elettrica, costante in tutte le ore dell’anno, indicata nel medesimo allegato ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5.2.
- 4.3 La quantità oggetto di importazione virtuale riportata nell’Allegato 1 del presente contratto è ridotta in ragione dell’entrata in esercizio dei diversi interconnector, dell’esercizio del diritto di rinuncia, ai sensi della legge 99/09, alla realizzazione di uno o più interconnector per cui il soggetto sia stato selezionato, e/o nel caso in cui il Soggetto selezionato perda la titolarità di parte dei punti di prelievo dichiarati in sede di partecipazione alla Procedura quote non finanziate.


			
			Pagina: 4

- 4.4 Il Soggetto selezionato può modificare annualmente il mercato del Paese estero nonché la quantità di energia per la quale richiede il servizio di importazione virtuale entro i termini comunicati da TERNA ai sensi dell'articolo 3.1 della delibera 179/09. Agli allegati al presente contratto verranno apportate le conseguenti modifiche.
- 4.5 Per ogni codice di abbinamento indicato nell'Allegato 3, il Soggetto selezionato ha l'obbligo di accettare, con un anticipo di tre giorni rispetto al giorno di flusso D (giorno D-3), utilizzando tutte le informazioni associate al suddetto codice di abbinamento, le transazioni di vendita a termine riferite al giorno di flusso D registrate sulla PCE dagli shipper cui è associato.
- 4.6 Il Soggetto selezionato è tenuto a segnalare tempestivamente a TERNA ogni eventuale mancata registrazione sulla PCE delle transazioni in vendita da parte degli shipper a cui è associato. In assenza di segnalazioni entro il giorno successivo al giorno di flusso (giorno D+1) la registrazione da parte dello shipper si ritiene effettuata validamente.
- 4.7 Il Soggetto selezionato è tenuto a pagare a TERNA su base mensile i corrispettivi di cui al successivo articolo 6.
- 4.8 Laddove per l'espletamento delle attività di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.5 il Soggetto selezionato si avvalga di un soggetto terzo quest'ultimo dovrà possedere i requisiti di cui alla premessa rispettivamente lett. h) e g). Il Soggetto selezionato resta in ogni caso responsabile nei confronti di TERNA per l'adempimento degli obblighi relativi alle predette attività.
- 4.9 Il Soggetto selezionato si impegna a comunicare a TERNA, contestualmente alla comunicazione del mercato del Paese estero e della quantità di energia per la quale richiede il servizio di importazione virtuale, l'avvenuta sottoscrizione dei contratti di approvvigionamento all'estero per quantità di energia elettrica almeno corrispondente a quella per le quali si richiede l'importazione virtuale.

Articolo 5

Obblighi e facoltà in capo a TERNA

- 5.1. TERNA si riserva di verificare l'adempimento da parte del Soggetto Selezionato degli obblighi di consegna sul mercato estero nonché di verificare l'eventuale mancata registrazione delle transazioni in vendita sulla PCE in capo al/agli shipper a cui il Soggetto selezionato è associato anche in seguito alle segnalazioni di cui al precedente articolo 4.6.
- 5.2. Nel caso in cui TERNA verifichi la mancata registrazione della transazione sulla PCE da parte dello shipper, ne darà comunicazione al Soggetto selezionato, con le modalità pubblicate sul sito internet di Terna, indicando lo shipper inadempiente, le quantità ed i periodi successivi nei quali il soggetto selezionato non è tenuto ad effettuare la consegna sul mercato estero.

		
		Pagina: 5

- 5.3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5.2, qualora Terna verifichi la mancata registrazione sulla PCE a fronte della consegna dell'energia sui mercati esteri da parte del/i soggetto/i selezionato/i, il soggetto selezionato è tenuto indenne dalle relative conseguenze secondo modalità che saranno successivamente definite dalla Autorità e, in ogni caso, con esclusivo riferimento alle consegne strettamente necessarie ad assolvere ai corrispondenti obblighi contrattuali effettuate dallo stesso sul mercato estero antecedentemente alla comunicazione di Terna di cui al precedente comma e comunque relative ad un periodo non superiore ai 10 giorni a far data dal primo giorno per il quale è stata verificata la mancata registrazione sulla PCE da parte dello Shipper ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 5.2.
- 5.4. TERNA si riserva di sostituire uno o più shipper cui il Soggetto selezionato è associato dandone allo stesso preventiva comunicazione scritta. In tal caso all'Allegato 3 verranno apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 6 Corrispettivi

- 6.1 I corrispettivi in €/MW/anno riportati nell'Allegato 2 del presente contratto sono riconosciuti dal Soggetto selezionato a TERNA relativamente alla capacità, espressa in MW, di cui è titolare, in relazione a ciascuna frontiera. Resta inteso tra le Parti che nei casi di cui al precedente articolo 5.2 tali corrispettivi non sono dovuti per la quota parte della capacità corrispondente all'energia elettrica non consegnata all'estero e non riconsegnata in Italia.
- 6.2 Gli ammontari di cui ai precedenti commi vengono ridotti in ragione dell'entrata in esercizio dei diversi interconnector e/o dell'esercizio del diritto di rinuncia, ai sensi della legge n. 99/09, alla realizzazione di uno o più interconnector per cui il soggetto sia stato selezionato, e/o nel caso in cui il Soggetto selezionato perda la titolarità di parte dei punti di prelievo dichiarati in sede di partecipazione alla Procedura interconnector quote non finanziate.

Articolo 7 Fatturazione e pagamenti

- 7.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all' articolo 6 del presente contratto è mensile.
- 7.2 TERNA entro il giorno 10 del mese M+2 invia le fatture per i corrispettivi dovuti dal Soggetto selezionato in base all' art. 6 .
- 7.3 Il Soggetto selezionato è tenuto a notificare a TERNA , con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa, eventuali mutamenti societari che determinino


		
		Pagina: 6

cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA. TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni causati dalla mancata o inesatta comunicazione da parte del Soggetto selezionato delle variazioni di cui al comma precedente.

- 7.4 Potranno essere emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito alle contestazioni di cui al successivo Articolo 10.
- 7.5 Il termine di scadenza delle fatture “Data di Pagamento” relative ai corrispettivi di cui al presente articolo è fissato al terz’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Le Parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura
- 7.6 Le fatture emesse sono validamente consegnate anche con l’inoltro a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato dai sistemi di inoltro.
- 7.7 Il Soggetto Selezionato non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione.
- 7.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.
- 7.9 Il Soggetto selezionato non può cedere gli eventuali crediti nascenti dalla fatturazione né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di TERNA.

Articolo 8 Garanzie

- 8.1 Il Soggetto selezionato è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia nella forma di fideiussione a prima richiesta, redatta in conformità al modello allegato (Allegato 4) a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto e pari alla somma:
- a. dell’ammontare dovuto su quattro mesi a TERNA sulla base del precedente articolo 6 e;
 - b. del prodotto tra la quantità di energia elettrica per la quale si richiede l’importazione virtuale per un periodo pari a 10 giorni e la media aritmetica, dell’ultimo semestre disponibile al momento della stipula del contratto, dei prezzi orari di acquisto dell’energia rilevata nella borsa di riferimento nel mercato del Paese estero prescelto indicato nell’Allegato 1.
- 8.2 Il Soggetto Selezionato può offrire a Terna, a parziale copertura delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, gli eventuali crediti vantati dallo stesso Soggetto Selezionato nei confronti di

			
			Pagina: 7

Terna derivanti dal contratto per il servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico di cui il medesimo è titolare al momento della richiesta, purché il valore della garanzia complessivamente offerta non sia inferiore alla somma di cui al precedente art. 8.1.


8.3 Qualora il soggetto selezionato intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 8.2, dovrà inviare richiesta scritta a Terna indicando l'importo relativo ai crediti dallo stesso vantati in relazione al servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico per il quale si richiede la riduzione dell'importo della fideiussione di cui all'articolo 8.1 limitatamente alla quota parte di cui al punto b). La riduzione della fideiussione richiesta non potrà in ogni caso essere superiore al minor valore tra:

- L'importo di cui al punto b) del precedente articolo 8.1 e
- Il credito vantato dal Soggetto Selezionato nei confronti di Terna e derivante dal contratto per il servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico pari a due volte il prodotto tra:
 - il valore di potenza contrattualizzata al momento della richiesta al netto della potenza contrattualizzata su base mensile e che risulti nella titolarità del Soggetto Selezionato da almeno due mesi precedenti la richiesta stessa di riduzione della garanzia fideiussoria;
 - un dodicesimo del corrispettivo unitario annuale per il servizio contrattualizzato;
 - il coefficiente 0,7.

Tale credito deve essere calcolato al netto degli importi dei debiti che il Soggetto Selezionato ha nei confronti di Terna relativi al servizio di interrompibilità e/o riduzione istantanea dei prelievi.

8.4 Successivamente alla riduzione dell'importo garantito in esito alla richiesta di cui all'articolo 8.3, Terna monitora la congruità dell'importo garantito sulla base della effettiva prestazione del servizio di interrompibilità/riduzione istantanea del carico considerando a tal fine anche eventuali richieste di riduzione temporanea del servizio di interrompibilità su base mensile e gli elementi che possano avere un impatto sulla prestazione del servizio, ivi incluse cause di forza maggiore, valori di potenza media mensile rilevata ed eventuali debiti che il Soggetto Selezionato abbia nei confronti di Terna relativi al servizio di interrompibilità e/o riduzione istantanea dei prelievi e che risultino scaduti al momento della verifica. In caso di esito negativo di tali verifiche il Soggetto selezionato si impegna a integrare la garanzia fideiussoria fornita entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di integrazione da parte di Terna.

8.5 Nel caso in cui la media dell'ultimo semestre disponibile dei prezzi orari di acquisto dell'energia nel mercato del Paese estero prescelto presenti una variazione di almeno il 15% rispetto alla media utilizzata per l'ultima definizione dell'ammontare della garanzia, TERNA chiederà al Soggetto selezionato un adeguamento della garanzia sulla base dei prezzi registrati nell'ultimo semestre disponibile.


		

- 8.6 Ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo 5.2, nel caso in cui il Soggetto selezionato non adempia agli obblighi di consegna dell'energia elettrica sul mercato estero al/agli shipper a cui è associato, TERNA escute la garanzia per un importo pari per ciascuna ora al prodotto tra la quantità di energia elettrica non resa disponibile ed il corrispondente prezzo orario di acquisto dell'energia elettrica sul mercato estero interessato.
- 8.7 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA per inadempimento del Soggetto selezionato e nel caso previsto al comma 8.5 del presente contratto, il Soggetto selezionato si impegna a reintegrare la predetta garanzia entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.
- 8.8 La fideiussione dovrà avere durata almeno fino al 31 marzo 2013. Tale fideiussione dovrà essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 8.9 Le Parti si danno sin d'ora atto che, qualora il Soggetto Selezionato si avvalga della facoltà di cui all'art. 8.2, quanto previsto dal presente articolo 8 ed, in generale, dal presente contratto in relazione alla fideiussione, si applica in analogia alla parte di garanzia prestata ai sensi del medesimo art. 8.2, fermo restando che, in caso di risoluzione del contratto per il servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico, il Soggetto Selezionato decade dalla facoltà di cui all'art. 8.2 con contestuale obbligo di integrare la fideiussione di cui all'art. 8.1 per l'intero importo dovuto.

Articolo 9

Limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 9.1 TERNA è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 9.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.


			
			Pagina: 9

Articolo 10 Reclami e decadenze

- 10.1 Il Soggetto selezionato, qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA, presenta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, pena la decadenza del diritto. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
- 10.2 TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto selezionato dell'esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto della contestazione.
- 10.3 In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, il Soggetto selezionato decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.
- 10.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il Soggetto selezionato comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dal giorno in cui il Soggetto selezionato ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.
- 10.5 TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto selezionato dell'esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto del reclamo.
- 10.6 Il Soggetto selezionato non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito. Nel caso in cui il Soggetto selezionato dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l'esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.

Articolo 11 Risoluzione

- 11.1 TERNA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte del Soggetto selezionato, degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente contratto, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

			
			Pagina: 10


In tali casi, la risoluzione ha luogo previo invio da parte di TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l'indicazione del termine decorso il quale in contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso che il Soggetto selezionato può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e che, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.

- 11.2 Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto entro 15 (quindici) giorni lavorativi;
 - nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro i 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita.
- 11.3 Costituiscono cause di scioglimento automatico del contratto le ipotesi di decadenza e rinuncia disciplinate dalla legge n. 99/09 e dagli Avvisi relativi alle procedure concorsuali di cui in premessa.
- 11.4 Resta fermo che, nei casi di risoluzione e scioglimento del contratto, il Soggetto selezionato sarà tenuto a corrispondere a TERNA il rimborso integrale delle spese sostenute oltre che gli oneri e obblighi previsti per legge nonché, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto, l'integrale risarcimento dei danni subiti.
- 11.5 Nei casi di risoluzione e scioglimento del contratto, il Soggetto selezionato decade dal diritto di avvalersi delle misure di cui all'art. 3 della delibera 179/09.

Articolo 12

Clausole generali

- 12.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 12.2 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8165 5810, indirizzo e mail: interconnector@terna.it;
 -, Via/Piazza..... n. ... - n. fax.....indirizzo e- mail.....;
- 12.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per

			
			Pagina: 11

iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Direzione Operation Italia- Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani n° 70 - 00156Roma;
-, Via/Piazza n. ...-

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario.

- 12.4 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico del Soggetto selezionato.

Articolo 13

Durata e decorrenza del contratto

Il presente contratto ha decorrenza dal e termina alla data di entrata in esercizio dell'ultimo interconnector per il quale il soggetto è stato selezionato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 14


D. Lgs. 231/2001

Il Soggetto selezionato prende atto che TERNA, nella conduzione dei rispettivi affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso il seguente indirizzo internet: www.TERNA.it. L'Aggiudicatario prende atto che TERNA ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso il seguente indirizzo internet: www.terna.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero.

Articolo 15

Riservatezza

Il Soggetto selezionato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del

			
			Pagina: 12

suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a TERNA il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

Articolo 16
Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 17
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità, Regolamento PCE e, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 18
Perfezionamento del Contratto

Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte del Soggetto selezionato ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato al Soggetto selezionato .

Qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.


Roma, li

TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

.....

Il Soggetto selezionato

.....

			
			Pagina: 13

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Il Soggetto selezionato dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

art. 4 (Diritti e obblighi del Soggetto selezionato); art. 5 (Obblighi e facoltà in capo a TERNA); art. 6 (Corrispettivi); art. 7 (fatturazione e pagamenti); art. 8 (garanzie); art. 9 (limitazione di responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); art. 10 (reclami e decadenze); art. 11 (risoluzione); art. 16 (Foro competente).

Il Soggetto selezionato

.....